

N. 3419

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore **RUSSO SPENA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 LUGLIO 1998

---

Disposizioni per il potenziamento  
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sconta gravi carenze organiche che gli impediscono di assolvere a tutti i compiti istituzionali di sua competenza.

I servizi di vigilanza e l'attività di prevenzione degli incendi, la formazione, l'attività connessa al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e talvolta anche il soccorso sono svolti da personale che lavora in eccedenza all'orario ordinario, straordinario e di turnazione. Si scontano grossi ritardi per l'apertura di numerosi aeroporti al traffico civile, delle sedi per le nuove province e dei nuovi distaccamenti; spesso alcune sedi dei vigili del fuoco restano chiuse di notte a causa della mancanza di personale, ed altrettanto spesso i vigili del fuoco operano con squadre di soccorso composte da un numero di addetti inferiore al minimo previsto dai criteri tecnici di sicurezza e di efficienza. Diverse competenze di notevole importanza, come il controllo sull'uso e la circolazione di sostanze pericolose o radioattive, il controllo e la predisposizione di piani d'intervento (con relativa formazione e addestramento del personale) in caso di incidente nelle industrie a rischio, l'individuazione ed il controllo dei dissesti idrogeologici e la rilevazione dell'attività sismica, vengono trascurate per mancanza di personale.

Nel contempo, sempre nuove competenze ed incarichi vengono attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come la partecipazione alle opere di demolizione delle costruzioni abusive dei mafiosi o la presenza sempre più consistente nelle operazioni e manifestazioni di protezione civile, mentre sono sempre più numerose le richieste d'intervento in caso di incendi boschivi.

È aumentata notevolmente, infine, la mole di lavoro relativa ai servizi di soccorso per incendi, crolli e dissesti statici, soccorso a persone e recupero di salme, incidenti ed ostacoli al traffico, danni d'acqua e altri tipi di intervento richiesti dalla popolazione.

Non ultima è la necessità di rispettare gli accordi contrattuali che prevedono l'adozione dell'orario di trentasei ore settimanali anche per i lavoratori di questa categoria.

Bisogna considerare che i servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono indispensabili; la loro mancata prestazione in tutto od in parte può comportare gravi danni e situazioni di rischio per le persone, gli animali, le cose e l'ambiente, che possono degenerare fino alla morte o alla distruzione. È incalcolabile, sotto questo aspetto, il patrimonio di vite umane e di beni materiali salvato ogni anno dai vigili del fuoco.

Per tutte queste ragioni l'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non può essere ridotta a causa delle ristrettezze economiche, perchè ogni inefficienza o mancanza di tempestività nell'intervento dei vigili del fuoco può costare caro alla società in termini di distruzione del patrimonio o di perdita di vite umane.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quindi, deve ricevere la massima attenzione da parte del Governo e delle forze politiche nell'interesse generale del Paese.

Invece, da quando è stato istituito, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato sempre sotto organico ed il peso di questa prevedibile e programmabile lacuna è stato sempre fatto ricadere sui vigili del fuoco, che fino al 1976 hanno operato in turni di lavoro massacranti di ventiquattro ore consecutive e con la possibilità di essere tratti al lavoro anche nei giorni di libertà per

esigenze di servizio o per motivi disciplinari. In seguito, per effetto di una graduale sindacalizzazione dei lavoratori, è iniziato un processo di progressiva riduzione dell'orario di lavoro, bilanciato da un altrettanto progressivo quanto indispensabile incremento dell'organico, fino ad arrivare alle previste 24.000 unità per la fine del 1992 ed alle trentasei ore di lavoro settimanale ordinario, più una quota di lavoro straordinario obbligatorio per completare i turni di servizio articolati in dodici ore di servizio diurno e ventiquattro ore di riposo, dodici ore di servizio notturno e quarantotto ore di riposo, come stabilito nell'articolo 45 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Questo non significa che ora l'organico sia sufficiente, e lo dimostra il fatto che per portare l'orario di lavoro ordinario a trentasei ore settimanali, come per i lavoratori del pubblico impiego, sono state ridotte le squadre di soccorso nei turni di notte come numero e come unità; spesso, infatti, alcune sedi dei vigili del fuoco di notte vengono chiuse e numerosi incidenti hanno messo in rilievo la carenza di organico. Anche sul piano dei servizi di prevenzione degli incendi e della vigilanza nei locali di pubblico spettacolo, il Ministero dell'interno sta incontrando notevoli difficoltà. Anche se specifiche leggi prevedono la prevenzione degli incendi e la vigilanza come compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministero dell'interno ha ritenuto inopportuno, dopo venti anni di sospensione del servizio, che l'unico modo di attuare tali compiti fosse quello di imporli obbligatoriamente al personale, aumentando di nuovo il numero di ore di lavoro obbligatorie oltre l'orario ordinario, straordinario e di turnazione stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Lo stesso Ministero dell'interno, in un *Libro bianco* sulla situazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rilevava che nel 1988 l'organico necessario era di almeno 33.000 unità. Nei fatti, con un programma di aumento dell'organico di circa 2.500 unità per il rimpiazzo del *turn over*, si è

riusciti ad assumere settecento unità ogni quattro mesi fino ad arrivare alle previste 24.000 alla fine del 1992; ma nel contempo, in occasione dei festeggiamenti della ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell'istituzione del Corpo nazionale, il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendio ha sentito l'esigenza di dichiarare: «Perché il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia funzionale, l'organico operativo dovrebbe essere di 50.000 unità». Il Governo però, nel bilancio per il 1992, aveva previsto un aumento di circa mille unità operative e di cinquemila unità amministrative da realizzare per gli anni 1993 e 1994. Di conseguenza alla fine del 1994 i vigili del fuoco operativi non sono diventati affatto 50.000, come riteneva necessario il direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendio o 33.000 come affermava il Ministero dell'interno nel *Libro bianco*, ma neanche 25.000 come stabiliva la legge. La punta massima è stata di circa 23.000 unità; anche per effetto della politica del Governo sulle pensioni, c'è stata una vera e propria fuga, che ancora prosegue, di lavoratori verso la pensione. Inoltre, la necessità di effettuare i passaggi di qualifica, bloccati da oltre un decennio, ha comportato un ulteriore decremento del personale attivo utilizzabile per il soccorso e una vera e propria penuria di vigili del fuoco, che oggi sono meno di 22.500 presenti giornalmente su tutto il territorio nazionale.

Non ha comportato nessun miglioramento della situazione il successivo concorso a cinquecentottantotto posti, a seguito del quale sono state assunte altre 6.000 unità nel giro di tre anni, dal 1994 all'anno corrente. Attualmente le dotazioni organiche del personale operativo non superano le 25.000 unità e sono destinate a diminuire per effetto dei pensionamenti in corso. A brevissimo termine, in attuazione degli accordi contrattuali, deve essere eliminato il tempo di lavoro straordinario obbligatorio e devono essere attuate le trentasei ore settimanali effettive. Per realizzare questo ac-

cordo l'Amministrazione dell'interno ha proposto ulteriori riduzioni di personale dalle squadre di soccorso sia di giorno che di notte.

Per impedire che la carenza di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si tramuti in una inefficienza del servizio di soccorso alla popolazione, con il conseguente incremento, in caso di mancato ritardo, intempestivo o inadeguato intervento, di perdite al patrimonio pubblico e privato e di vite umane in misura inestimabile, e ritenendo che, alla luce delle recenti esperienze, con la legislazione ordinaria non sarà raggiungibile un livello adeguato di organico, si presenta il seguente disegno di legge, composto da dieci articoli:

l'articolo 1 stabilisce la quantità di aumento di organico;

l'articolo 2 fissa le modalità concorsuali in base al possesso di specifici titoli;

l'articolo 3 stabilisce i requisiti che devono essere posseduti dai concorrenti;

l'articolo 4 fissa i termini per la presentazione delle domande;

l'articolo 5 stabilisce i punteggi per la formazione della graduatoria;

l'articolo 6 stabilisce l'obbligo di accertamento dell'integrità fisica;

l'articolo 7 stabilisce i criteri di assegnazione nelle sedi;

l'articolo 8 regola il periodo di prova;

l'articolo 9 stabilisce l'abolizione del servizio a tempo determinato;

l'articolo 10 prevede la copertura finanziaria.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Aumento di organico)*

1. Al fine di assicurare il funzionamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la continuità del soccorso alla popolazione, la dotazione organica del Corpo è aumentata complessivamente di 9.640 unità di cui:

- a) 5674 della V qualifica funzionale, profilo professionale di vigile del fuoco;
- b) 2837 della IV qualifica funzionale, profilo professionale di capo squadra;
- c) 1129 della VI qualifica funzionale, profilo professionale di capo reparto.

## Art. 2.

*(Modalità concorsuali)*

1. In attuazione della deroga stabilita dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla copertura dei posti recati in aumento, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, e di quelli vacanti alla data del 31 ottobre 1997, nella qualifica funzionale di vigile del fuoco, si provvede mediante distinti concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio nei comandi provinciali dei vigili del fuoco a tempo determinato, per un periodo di venti giorni in qualità di vigili del fuoco discontinui ovvero per periodi di prestazione nelle squadre di volontari e nel corso di eventi calamitosi, successivamente al 1° gennaio 1990, ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996; per le qualifiche di capo squadra e di capo reparto si provvede mediante applicazione delle disposizioni vigenti alla data del bando di concorso.

## Art. 3.

*(Requisiti)*

1. Per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 2, oltre al possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'impiego, occorre aver prestato servizio con un rapporto a tempo determinato nel profilo professionale di vigile del fuoco.

## Art. 4.

*(Termini per la presentazione delle domande)*

1. Con decreto del Ministero dell'interno, sentite le organizzazioni sindacali, sono indicati i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 2, nonché le modalità di presentazione della relativa documentazione.

## Art. 5.

*(Punteggi per la formazione della graduatoria)*

1. La graduatoria dei concorsi per titoli è formata in base al punteggio attribuito ai titoli di servizio così determinato: punti 0,30 per ogni periodo di venti giorni prestato in qualità di discontinui ovvero per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni per il servizio prestato in qualità di volontari e nel corso di calamità naturali. A parità di punteggio hanno la precedenza i più anziani di età.

## Art. 6.

*(Accertamento dell'integrità fisica)*

1. Il personale vincitore del concorso è sottoposto a visita medica diretta ad accertare l'integrità fisica.

## Art. 7.

*(Criteri di assegnazione nelle sedi)*

1. Le modalità per l'assegnazione presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previo accordo con le organizzazioni sindacali di categoria, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

## Art. 8.

*(Periodo di prova)*

1. Il periodo di prova si effettua presso i comandi di assunzione. Durante tale periodo ogni comando provvede all'addestramento ed alla formazione del personale assunto sulla base di un programma concordato tra il Ministro dell'interno e le organizzazioni sindacali di categoria.

## Art. 9.

*(Abolizione del servizio a tempo determinato)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più consentito il servizio a tempo determinato per un periodo di venti giorni svolto dal personale volontario iscritto nelle liste dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, fatti salvi i periodi di addestramento e di aggiornamento di venti giorni all'anno per il personale volontario in servizio presso i distaccamenti volontari.

## Art. 10.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.